



FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE



CONFINDUSTRIA

Economia Circolare e Sistema RAEE

Contributo di ANIE Federazione

***ANIE Federazione** è una delle maggiori organizzazioni di categoria del sistema confindustriale per peso, dimensioni e rappresentatività. Ad ANIE aderiscono **oltre 1.200 aziende del settore elettrotecnico ed elettronico**. Il settore occupa **410.000 addetti** con un **fatturato aggregato (a fine 2014) di 55 miliardi di Euro**.*

Considerazioni generali

Tramite il precedente pacchetto Circular Economy la Commissione aveva voluto proporre alcune modifiche al principio di **Extended Producer Responsibility – EPR**, attraverso l'introduzione di criteri minimi, con l'obiettivo ultimo di ottenere in tal modo una riduzione della produzione di rifiuti e un contestuale aumento della raccolta. La nuova proposta della Commissione mantiene tale intento e in aggiunta propone un tentativo di armonizzazione a livello comunitario del principio di REP – Responsabilità Estesa del produttore - tramite **l'introduzione di un nuovo art.8 bis alla Direttiva 2008/98/CE**.

Tuttavia se da un lato risulta apprezzabile il proposito di armonizzare a livello europeo i criteri e le modalità di applicazione del principio di EPR è altresì vero che finora le direttive comunitarie basate sul principio di EPR hanno sempre lasciato una certa flessibilità agli Stati membri nell'interpretazione ed attuazione delle disposizioni in maniera differente; pertanto è necessario porre estrema attenzione nell'individuare un "modello unico ed ideale" di EPR da poter applicare uniformemente a livello europeo, in modo da consentire comunque agli Stati membri un certo grado di flessibilità.

Segnaliamo anche che **l'emendamento proposto all'art.8.2 dell'attuale direttiva** non tiene adeguatamente in considerazione l'esistenza di legislazioni europee che già prevedono **l'obbligo di progettazione ecocompatibile** di alcuni prodotti, tra cui ad esempio la **Direttiva 2009/125/CE** relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia.

Sarebbe dunque opportuno precisare che le misure di incoraggiamento adottate dagli Stati membri dovrebbero comunque essere in linea con le previsioni delle normative europee vigenti, e fare ad esse riferimento, al fine di non creare distorsioni nel mercato unico europeo. In aggiunta, consentire la definizione di requisiti isolati in materia di progettazione ecocompatibile, al fine di facilitare le operazioni di smontaggio, riparazione, preparazione per il riutilizzo, riutilizzo e recupero, anziché eventualmente programmarli nel contesto di un quadro normativo strutturato, avrebbe impatti negativi per le imprese che si troverebbero a dover gestire requisiti di ecoprogettazione differenti per ogni Stato membro e che peraltro potrebbero confliggere con le specifiche di efficienza energetica richieste ai fini dell'Ecodesign, come già detto precedentemente. Senza considerare gli inevitabili oneri amministrativi, oltre che finanziari, ancor più ingiustificati in quanto potenzialmente validi in uno Stato membro ma non in un altro. Su tale tema è pertanto opportuno aspettare la finalizzazione delle norme specifiche da parte degli enti normatori europei, per opportuno riferimento per tutti gli stati Membri.

Di seguito alcune osservazioni di dettaglio sui singoli punti del **nuovo articolo 8 bis**:

- L'attuale formulazione del **comma 1**, seppur a nostro giudizio poco chiara, appare condivisibile nell'intento di definire con maggior precisione le responsabilità e i ruoli degli attori coinvolti nell'implementazione del principio dell'EPR, fermo restando il **ruolo principale del produttore**. Oltretutto il comma in esame dovrebbe essere adattato per prevedere una maggiore sinergia con quanto già previsto dalla Direttiva 2008/98/CE all'art.8.4 e agli artt. 14 e 15, annoverando il distributore del prodotto tra i soggetti che devono contribuire a livello logistico/organizzativo e di contabilizzazione dei flussi per garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta, recupero e riciclaggio, a dimostrazione del fatto che il principio di EPR non si esaurisce nel mero finanziamento da parte del produttore.
- Alla **lettera a) del nuovo comma 4**: il concetto di **"totalità dei costi"** è fuorviante, soprattutto in riferimento alla **"raccolta differenziata"** dei rifiuti. I costi della gestione dei rifiuti sono già coperti dal produttore nei limiti e nel rispetto della **responsabilità della gestione dei rifiuti** di cui all'art.15 della Direttiva 2008/98/CE. Inoltre il paragrafo appare in contrasto con il **comma 6** del medesimo articolo dove viene affermato che vi sono più attori coinvolti nell'applicazione dell'EPR, tra cui i servizi pubblici di raccolta, che sono gli unici soggetti responsabili dell'organizzazione e corretta attuazione dei sistemi di raccolta separata delle diverse tipologie di rifiuti, operando così la differenziazione di quei rifiuti originati da prodotti soggetti ad EPR. In aggiunta l'attribuzione della responsabilità della raccolta separata al solo produttore è in conflitto anche con il **principio chi inquina paga** il cui scopo dovrebbe infatti essere quello di responsabilizzare qualunque soggetto produttore di rifiuti, ivi compreso il privato cittadino, ad una ridotta produzione nonché alla corretta differenziazione e successiva gestione ecocompatibile. Sempre nel **primo capoverso** del paragrafo non vi è coerenza con i **commi 5 e 6**; ancora una volta è necessario ribadire che essendovi più attori coinvolti nell'implementazione dell'EPR il produttore non ha un controllo completo sull'intero ciclo dei rifiuti, dalla raccolta al trasporto fino al trattamento/riciclaggio. Peraltro non tutti i flussi di rifiuti passano attraverso la gestione dei sistemi EPR dei produttori; esistono infatti numerosi altri soggetti, interessati alla gestione, per i quali i rifiuti costituiscono una parte fondamentale del proprio business. Pertanto evidenziamo che solo una minima parte dei **ricavi ottenuti dalla vendita di materie prime secondarie** rientra di fatto nella disponibilità economica del produttore.
- Alla **lettera b) del nuovo comma 4** non possiamo non apprezzare l'intento di intervenire sui contributi finanziari, versati dai produttori, con l'ottica di adeguarli ai costi reali del trattamento, evitando così oneri ingiustificati che possano riversarsi sulle imprese e sui consumatori. Tuttavia alla luce dell'attuale assenza di standard di riferimento validi e riconosciuti a livello europeo, per calcolare l'effettiva **riutilizzabilità** o **riciclabilità** di prodotti estremamente complessi quali i RAEE o le pile e accumulatori, sarebbe quindi prematuro oltre che tecnicamente impraticabile imporre agli Stati membri di modulare i contributi sulla base di due caratteristiche difficilmente misurabili.

Proposte di miglioramento del Sistema nazionale RAEE e Pile ed Accumulatori

Pur non rilevando particolari criticità, per quanto riguarda gli emendamenti proposti ai testi delle Direttive 2012/19/UE e 2006/66/CE, sulla base dell'esperienza acquisita sia **in rappresentanza dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche** coinvolti dal Sistema RAEE sia dei **produttori di pile ed accumulatori**, desideriamo porre alla Vostra attenzione alcune problematiche, comuni ad entrambi i sistemi, di cui auspichiamo la rapida risoluzione da parte del legislatore per garantire la piena operatività dei sistemi di recupero implementati dai produttori ed il raggiungimento dei crescenti target di raccolta prefissati a livello comunitario.

E' di fondamentale importanza l'**attuazione di una opportuna attività ispettiva** nei confronti dei soggetti coinvolti, che dovrebbe essere condotta dal Comitato di Vigilanza e Controllo, istituito ai sensi dell'art.35 del D.lgs. 49/2014 in ambito RAEE e che vede le proprie competenze estese alle pile e accumulatori dall'art.19 del D.lgs. 188/08. L'auspicio è che si possano attuare quanto prima i dovuti controlli e verifiche sul territorio nazionale, indispensabili per garantire l'applicazione uniforme degli obblighi di legge e la loro osservanza da parte di tutti gli attori coinvolti.

Sempre in riferimento all'attività di vigilanza evidenziamo la necessità di porre in essere un sistema di **controlli per accertare la veridicità delle informazioni che i soggetti obbligati sono tenuti a comunicare al Registro nazionale**, al fine di non penalizzare tutte quelle imprese che, anche in periodi di congiunture economiche avverse, impegnano tempo e risorse per ottemperare correttamente ai propri obblighi. In tal senso sarebbe utile attuare misure che, in fase di finalizzazione dell'iscrizione al Registro, consentano la verifica dell'effettiva adesione del produttore ad un sistema collettivo o individuale.

Eguale auspicabile sarebbe inoltre l'introduzione di apposite **semplificazioni negli adempimenti ambientali circa le modalità di ritiro dei rifiuti presso i punti vendita da parte dei distributori di pile e accumulatori**. Attualmente, infatti, tale attività risulta assoggettata, ad esempio, agli obblighi di compilazione del Registro carico e scarico: sarebbe invece opportuno garantire anche a questo canale di raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori le semplificazioni già previste in ambito RAEE, in considerazione dell'identica metodologia di raccolta attuata a livello di sistema nazionale.

Il D.lgs. 188/2008 ha peraltro già stabilito che i punti di raccolta non sono soggetti a registrazione o autorizzazione; sarebbe pertanto opportuno fare un ulteriore passo avanti che potrebbe portare ad una maggior capillarità ed efficienza della raccolta differenziata, in linea con le indicazioni della Direttiva Quadro sui rifiuti (2008/98/CE), che al 17° considerando afferma: *"I sistemi di raccolta dei rifiuti non gestiti su base professionale non dovrebbero essere soggetti a registrazione in quanto presentano rischi inferiori e contribuiscono alla raccolta differenziata dei rifiuti. Rappresentano esempi di tali sistemi la raccolta di rifiuti medicinali nelle farmacie, i sistemi di ritiro dei beni di consumo nei negozi e i sistemi di raccolta di rifiuti nelle collettività scolastiche."*

Nell'intento comune di miglioramento ed efficientamento del sistema di raccolta nazionale segnaliamo da ultimo la proposta di prevedere, anche per il settore delle pile e accumulatori, **un meccanismo analogo a quello indicato dall'art. 40.2 del D.lgs. 49/2014, secondo cui l'adesione del produttore ad un sistema collettivo garantisce la copertura finanziaria** necessaria affinché un prodotto immesso sul mercato possa essere recuperato al termine della sua vita utile, anche in caso di scomparsa dal mercato del produttore. Detto sistema assicurerebbe infatti la corretta gestione delle pile e accumulatori per le quali non è possibile risalire al produttore, e i cui costi di gestione vengono attualmente coperti tramite suddivisione fra i consorzi ad opera del Centro di Coordinamento, secondo un metodo solidaristico volontario.

Risposte puntuali alla Consultazione Pubblica della 13° Commissione

ATTO COMUNITARIO (COM (2015) 593 DEFINITIVO): PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 2000/53/CE RELATIVA AI VEICOLI FUORI USO, 2006/66/CE RELATIVA A PILE E ACCUMULATORI E AI RIFIUTI DI PILE E ACCUMULATORI E 2012/19/UE SUI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE)	
OGGETTO	QUESITI
Impatto della proposta	<p>Ritenete che la proposta di direttiva possa incidere sulla produttività aziendale e sul modello di consumo dei beni prodotti dal vostro settore industriale e in quale modo?</p> <p>RISPOSTA: Per la proposta di direttiva in esame, allo stato attuale non rileviamo particolari criticità per le imprese del settore, soprattutto in quanto si interviene sulle modalità di comunicazione dei dati inerenti l'attuazione delle direttive da parte degli Stati membri alla Commissione. L'auspicio è che l'intento di uniformare a livello comunitario la raccolta di tali dati corrisponda all'identificazione di un obiettivo condiviso di rendicontazione di tutti i flussi di rifiuti, siano essi RAEE o pile ed accumulatori, con l'effettivo coinvolgimento di tutti gli operatori che legittimamente sono autorizzati alla raccolta e gestione del rifiuto. In generale le direttive oggetto di analisi impattano già oggi, nelle disposizioni vigenti, sullo sviluppo dei prodotti elettrici ed elettronici che, si ricorda, sono soggetti già da tempo a specifici requisiti di progettazione derivanti dalla regolamentazione ecodesign, che tra l'altro già integrano elementi fondamentali per l'implementazione della cosiddetta economia circolare.</p>
Adeguatezza della proposta	<p>Ritenete che la proposta di direttiva colga tutte le occasioni che le recenti innovazioni tecnologiche hanno messo a disposizione per adempiere alla corretta gestione del fine vita dei prodotti immessi al consumo?</p> <p>RISPOSTA: Come evidenziato nella risposta al primo quesito, la proposta di modifica alle direttive interviene su un aspetto specifico sul quale riteniamo si possa effettivamente migliorare, ossia una corretta raccolta dei dati e la loro conseguente comunicazione. Tale aspetto, ribadiamo, è a nostro giudizio da collegarsi all'adeguata rendicontazione di tutti i flussi di RAEE (o pile e accumulatori) che, come noto, per gran parte sfuggono al controllo/rendicontazione.</p>

Ritiro e gestione dei RAEE	In materia di ritiro dei RAEE da parte degli operatori con superfici di vendita superiori a 400 metri quadri, ritenete che le modalità di ritiro dei rifiuti "uno contro zero" sia correttamente applicata?
	<p>RISPOSTA:</p> <p>Le modalità per il ritiro uno contro zero avrebbero dovuto essere definite tramite apposito decreto ministeriale, che comunque risulta sarà a breve emanato. In fase di definizione di dette modalità riteniamo innanzitutto fondamentale che tutti i soggetti interessati vengano adeguatamente coinvolti dal ministero tramite consultazione diretta, onde poter meglio convogliare le considerazioni e le esperienze in un formulato congruo ai dettami della direttiva e delle migliori pratiche di gestione dei rifiuti. È superfluo precisare che le modalità che verranno individuate dovranno rappresentare una semplificazione gestionale sia rispetto a quanto ad oggi previsto per il ritiro uno contro uno sia rispetto alla gestione riservata ad altre tipologie di rifiuti. Ad oggi ci risulta che alcuni distributori, <u>di fatto in maniera volontaria</u>, stiano comunque provvedendo alla raccolta dei RAEE di piccole dimensioni, in collaborazione con alcuni sistemi collettivi dei produttori.</p>
	Quali semplificazioni possono essere introdotte per facilitare il ritiro dei RAEE da parte dei rivenditori secondo la modalità "uno contro uno"?
	<p>RISPOSTA:</p>
	Disponete di stime della quantità di rifiuti conferiti secondo tali modalità?
	<p>RISPOSTA:</p> <p>Si suggerisce di far riferimento ai dati del CdC RAEE – rapporto annuale 2015</p>
	Vi sono difficoltà di stoccaggio dei RAEE negli esercizi commerciali?
	<p>RISPOSTA:</p> <p>Ritenete utile promuovere linee di ricondizionamento dei RAEE per la loro ricollocazione sul mercato dell'usato?</p> <p>RISPOSTA:</p> <p>Promuovere il riutilizzo delle AEE giunte a fine vita può determinare vantaggi dal punto di vista ambientale, se correttamente regolamentata. Va tuttavia evidenziato che molte apparecchiature giunte a fine vita presentano sovente caratteristiche tali da renderle non più conformi ai requisiti comunitari in materia di efficienza energetica, ecodesign, presenza di sostanze pericolose o consumo di risorse in fase di utilizzo.</p> <p>In aggiunta le apparecchiature ricondizionate dovrebbero essere accuratamente inquadrare dal punto di vista legislativo per garantirne la rispondenza agli standard di sicurezza e prestazione per i quali il produttore originario non può più essere ritenuto responsabile. Quando saranno disponibili validi standard di riferimento, al momento in fase di sviluppo presso gli enti normatori europei, sarà necessario che il legislatore provveda a coinvolgere opportunamente tutti gli stakeholder per assicurare che tali attività si svolgano nel pieno rispetto delle norme tecniche, ambientali e di</p>

	<p>sicurezza nonché per definire le modalità di gestione e l'inquadramento dal punto di vista legislativo delle operazioni effettuate e le responsabilità dei diversi soggetti.</p> <p>In fase di promozione e diffusione dell'attività di riutilizzo bisognerà infatti affrontare aspetti delicati riguardanti garanzia, diritti di recesso e segreto industriale al fine di tutelare sia il consumatore che il produttore originario dell'apparecchiatura. Carattere prioritario dovrà quindi essere conferito all'individuazione di regole, criteri e <i>best practice</i> che possano avvalorare la qualifica dei soggetti e la qualità delle operazioni.</p>
<p>Obblighi di recepimento</p>	<p>Ritenete che vi siano criticità nell'adozione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformare l'ordinamento nazionale alla direttiva?</p> <p>RISPOSTA: L'esperienza pregressa testimonia che in alcuni casi l'effettiva attuazione di alcune disposizioni delle direttive si è scontrata con la regolamentazione nazionale in materia di rifiuti (c.d. Testo Unico Ambiente), introducendo ostacoli formali, amministrativi, burocratici, "legali", che hanno minato la piena attuazione delle stesse. Il tutto nonostante le direttive in esame siano norme di rango primario, in quanto direttive comunitarie, che prevalgono sulla legislazione nazionale.</p>
<p>Obblighi di comunicazione</p>	<p>Ritenete congrui gli obblighi di comunicazione previsti dalla proposta di direttiva?</p> <p>RISPOSTA: A nostro modo di vedere la proposta della Commissione andrebbe modificata precisando che i dati da comunicare debbano essere riferiti a tutti i flussi di gestione e a tutti gli attori coinvolti nella raccolta e/o trattamento dei RAEE.</p> <p>Ricordiamo, infatti, che ad oggi solo i RAEE gestiti tramite i canali dei produttori vengono dichiarati e contabilizzati nel tasso di raccolta. La Direttiva RAEE prevede invece obiettivi di raccolta sempre più ambiziosi che per il raggiungimento da parte dello Stato membro, implicano tassativamente un'attività di misurazione e reporting precisa e accurata di tutti i rifiuti gestiti sul territorio nazionale.</p>

ATTO COMUNITARIO (N. COM (2015) 595 DEFINITIVO): PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2008/98 RELATIVA AI RIFIUTI	
OGGETTO	QUESITI
Definizioni	Ritenete che le definizioni contenute nella proposta di direttiva siano sufficientemente chiare ai fini della applicazione omogenea della normativa sul territorio nazionale?
	<p>RISPOSTA:</p> <p>Molte delle definizioni e delle modifiche contenute nella proposta, in primis quelle inerenti il principio di responsabilità estesa, non presentano, dal nostro punto di vista, un grado di chiarezza sufficiente per garantire l'applicazione omogenea sia a livello nazionale che a livello comunitario. Nelle risposte successive sono fornite indicazioni di dettaglio sui punti critici individuati nel testo della proposta.</p>
	Quali sono le definizioni ambigue e come potrebbero essere opportunamente chiarite?
	<p>RISPOSTA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>“rifiuti urbani” (Art. 3.1bis)</i> Gli apparecchi elettrodomestici – cosiddetti bianchi – sono classificabili come Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) che alla fine del ciclo di vita diventano RAEE sottoposti a raccolta differenziata, il tutto ai sensi della Direttiva 2012/19/UE. I RAEE quindi non dovrebbero mai essere considerati come <i>rifiuti ingombranti</i>, in quanto dovrebbero sempre essere raccolti separatamente. Pertanto si propone l'eliminazione delle parole "ivi compresi elettrodomestici" dal secondo bullet, considerando anche che gli elettrodomestici sono già adeguatamente coperti dal primo bullet sotto la voce <i>rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche</i>. Inoltre, al fine di specificare maggiormente l'applicabilità prioritaria delle discipline RAEE e Pile e Accumulatori, riteniamo sarebbe opportuno richiamare le suddette direttive all'interno del paragrafo. • <i>“preparazione per il riutilizzo” (16)</i> La nuova definizione introduce confusione tra <i>"riuso"</i> e <i>"preparazione per il riutilizzo"</i>. La preparazione per il riutilizzo si verifica solo una volta che il prodotto è stato scartato e diventa rifiuto. Il riuso invece si verifica prima che un prodotto raggiunga lo stato di rifiuto ed è reso disponibile sul mercato dell'usato. E' quindi fondamentale mantenere questa distinzione chiara nella direttiva, altrimenti si potrebbero creare difficoltà nel monitoraggio di diversi prodotti e flussi di rifiuti. Si accoglie con favore l'introduzione del riconoscimento degli operatori della preparazione per il riuso al fine di assicurare la qualità e il monitoraggio della preparazione per il riuso. Tuttavia, è importante dare una definizione accurata di tali operatori nel nuovo articolo 11a. • <i>“processo finale di riciclaggio” (3. 17bis)</i> Comprendiamo l'intenzione della Commissione europea di chiarire il concetto

	<p>di "end of waste" definendo l'ultima fase del processo di riciclaggio prima che il materiale diventi una materia prima seconda, allo scopo di facilitare i movimenti transfrontalieri di rifiuti all'interno dell'UE. Tuttavia, una chiara e completa definizione del "processo finale di riciclaggio" è necessaria nel calcolo dei target di riciclaggio e recupero e potrebbe incidere sul raggiungimento degli obiettivi delle direttive sui rifiuti (v. Art. 11). Pertanto, si vorrebbe incoraggiare la Commissione europea a chiarire e esemplificare questa definizione. Per i flussi di RAEE, si dovrebbe fare riferimento al lavoro in corso da parte del CENELEC sugli standard EN 50625, su raccolta, logistica e requisiti di trattamento per i RAEE - Parte 1 Requisiti generali di trattamento, dove concetti simili a "processo finale di riciclaggio" e "end-of-waste" sono stati definiti. In particolare lo standard 50625-1 fornisce le definizioni di "Final acceptor" e "end of waste". Sarebbe dunque opportuno allineare la definizione con quanto contenuto nello standard CENELEC esistente.</p>
	<p>Ritenete la definizione di rifiuti urbani coerente con il quadro normativo nazionale?</p>
	<p>RISPOSTA: vedi risposta precedente</p>
<p>Sottoprodotti</p>	<p>Ritenete soddisfacente la formulazione della norma riferita ai sottoprodotti?</p>
	<p>RISPOSTA:</p>
<p>Riutilizzo riciclaggio</p>	<p>Ritenete che le norme sul riutilizzo e riciclaggio siano da potenziare inserendo misure specifiche per l'eliminazione di sostanze tossiche dai prodotti, oppure al contrario siano troppo stringenti per il nostro sistema industriale?</p>
	<p>RISPOSTA: Gli obiettivi stabiliti nella proposta di emendamento all'Art. 11 sono inferiori agli obiettivi di riciclaggio e preparazione per il riutilizzo stabiliti dalla Direttiva 2012/19/UE - RAEE II. Di conseguenza dovrà essere inserito un riferimento dedicato a specifici flussi di rifiuti, al fine di garantire che i RAEE non ricadano sotto gli obiettivi generali e le regole di calcolo stabilite all'interno della Direttiva Quadro, ma solo sotto gli obiettivi della Direttiva RAEE e delle rispettive regole di calcolo. L'articolo 11 deve applicarsi nel caso in cui nessun altro specifico flusso di rifiuti prevalga.</p> <p>La nostra raccomandazione è dunque quella di aggiungere un paragrafo all'articolo 11, che illustri come gli obiettivi e le regole di calcolo si applicano solo se nessun'altra normativa specifica su particolari rifiuti definisce altri obiettivi e metodi di calcolo.</p>
	<p>Condividete la novità per cui agli Stati membri non viene più chiesto di adottare misure per la promozione del riutilizzo dei prodotti, ma solo misure per la preparazione per le attività di riutilizzo provvedendo, a tal fine, anche a facilitare l'accesso dei punti di raccolta dei rifiuti alle reti di riutilizzo e riparazione?</p>
	<p>RISPOSTA: Ricondizionamento e riutilizzo possono essere di grande beneficio per</p>

	<p>l'ambiente e svolgere un ruolo socialmente importante. Tuttavia i prodotti ricondizionati o preparati per il riutilizzo non dovrebbero mettere a repentaglio la sicurezza dei consumatori o peggiorarne i consumi energetici. Ad esempio i RAEE derivanti da prodotti non più conformi con la legislazione di pertinenza dovrebbero essere opportunamente smantellati e riciclati, non ricondizionati. Tenendo anche conto che il ricondizionamento di apparecchiature elettriche ed elettroniche - AEE, ad opera di soggetti esterni e non dipendenti dal produttore originario, si configura a tutti gli effetti come una nuova immissione sul mercato di un prodotto, e come tale dovrà essere affrontata e gestita, dal legislatore in prima analisi e a livello pratico dagli operatori dei centri di preparazione per il riutilizzo.</p> <p>Invitiamo quindi le autorità nazionali ed europee a non sottovalutare le implicazioni derivanti dall'implementazione della pratica del ricondizionamento/riutilizzo delle AEE, al fine di non gravare di appesantimenti burocratici inefficaci il comparto produttivo nazionale e l'intero Sistema RAEE.</p> <p>Condividiamo quindi l'impostazione generale ma sarebbe opportuno prevedere che le misure adottate dagli Stati membri siano comunque in linea con le previsioni delle legislazioni europee vigenti e facciano riferimento a precisi standard riconosciuti a livello comunitario, al fine di non creare distorsioni nel mercato unico europeo.</p>
	<p>Condividete il valore dei due nuovi obiettivi che riguardano la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani: +60% in peso entro il 2025 e +65% in peso entro il 2030?</p>
	<p>RISPOSTA:</p>
	<p>Ritenete che il periodo di transizione concesso per gli Stati membri "in ritardo" sia adeguato o eccessivo?</p>
	<p>RISPOSTA:</p>
<p>Responsabilità estesa del produttore</p>	<p>Ritenete soddisfacente la formulazione della norma riferita alla estensione delle responsabilità dei produttori?</p> <p><i>RISPOSTA:</i></p> <p>Si accoglie favorevolmente la proposta della Commissione europea sui requisiti generali dei regimi di responsabilità estesa. Si tratti di un passo positivo verso il miglioramento dei sistemi di gestione dei rifiuti tra i 28 Stati membri. La proposta sarebbe anche più preziosa se un insieme comune di regole per il funzionamento dei sistemi EPR fosse fissato a livello comunitario al fine di garantire l'armonizzazione e la parità di condizioni tra i produttori e tutti gli attori che gestiscono i RAEE. In questo senso, chiarire e definire ruoli e responsabilità per tutti gli attori che gestiscono i RAEE (raccolta, trattamento, acquisto o vendita di RAEE) chiarirebbe il quadro di riferimento. I RAEE costituiscono un flusso di rifiuti preziosi, a causa dell'aumento dei prezzi delle materie prime, del valore intrinseco di molti materiali, della maggiore efficienza nella raccolta e nel riciclaggio dei rifiuti e nella prevenzione di materiali pericolosi. Di conseguenza, altri attori esterni ai canali EPR, sulla base di logiche commerciali, gestiscono volumi significativi di rifiuti che non sono rendicontati. Questo può portare a distorsioni del</p>

mercato creando oneri amministrativi aggiuntivi e disperdendo grandi quantità di RAEE, che non possono essere conteggiati ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali.

L'industria è pienamente impegnata ad attuare il principio di responsabilità del produttore e tutti gli obblighi che ne derivano. Tuttavia, il concetto EPR, che era adeguato nel momento in cui si riteneva che i rifiuti non avessero alcun valore, può richiedere un'attenta rivalutazione, alla luce della nuova realtà del mercato, dato che elevate percentuali di rifiuti di valore non sono gestite dai sistemi dei produttori.

Richiediamo quindi per gli schemi EPR una migliore armonizzazione a livello UE con una sufficiente flessibilità agli Stati membri per garantire le specificità nazionali, rispettando le caratteristiche di ciascun flusso di rifiuti.

- **Obblighi finanziari**

Sosteniamo il principio di trasparenza nei sistemi di finanziamento in essere e il diritto degli Stati Membri di richiedere prova della buona gestione. Si ritiene tuttavia che requisiti troppo prescrittivi sui contributi finanziari, come quelli previsti all'Art. 8bis comma 4, ostacolerebbero la libertà dei produttori, degli altri attori e degli Stati membri di operare e assumere le proprie opportune responsabilità, tenendo conto delle particolari situazioni nazionali e dei flussi di rifiuti in questione.

Il concetto di "totalità dei costi di gestione" a carico dei produttori nella proposta della Commissione è fuorviante, soprattutto in riferimento alla "raccolta differenziata" dei rifiuti. I costi di gestione dei rifiuti sono già coperti dal produttore, nei limiti e secondo la **responsabilità della gestione dei rifiuti di cui all'articolo 15**.

In aggiunta l'attribuzione della responsabilità della raccolta separata al solo produttore è ancora una volta in conflitto anche con il principio **chi inquina paga** il cui scopo dovrebbe infatti essere quello di responsabilizzare qualunque soggetto produttore e detentore di rifiuti, ivi compreso il privato cittadino, ad una ridotta produzione nonché alla corretta differenziazione e successiva gestione ecocompatibile.

I produttori di AEE sono finanziariamente responsabili per i costi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento ecologicamente corretto dei RAEE provenienti dai nuclei domestici che sono stati depositati nei centri di raccolta e non possono essere ritenuti responsabili per i RAEE dei quali non hanno il controllo.

I costi addebitati da operatori pubblici di gestione dei rifiuti, che attuano compiti operativi a favore dei regimi di responsabilità dei produttori dovrebbero riferirsi solo i costi reali di gestione dei rifiuti sostenuti per i sistemi EPR. Tali costi dovrebbero essere resi noti in una forma trasparente e determinati attraverso un'analisi comparativa dettagliata. Inoltre, dovrebbero essere controllati da terze parti al fine di garantire che siano giustificati e ragionevoli in confronto alle medesime attività svolte da altri soggetti. Pertanto attribuire al produttore del prodotto i costi relativi alla raccolta differenziata appare irragionevole, in quanto si tradurrebbe unicamente in un incremento dei costi di gestione e dunque in un ingiustificato aumento del prezzo dei prodotti per il consumatore e in

un'ulteriore perdita di competitività per le imprese

- **Contributi differenziati**

Appreziamo l'intento di intervenire sui contributi finanziari, versati dai produttori, con l'ottica di adeguarli ai costi reali del trattamento, evitando così oneri ingiustificati che possano riversarsi sulle imprese e sui consumatori. Tuttavia alla luce dell'attuale assoluta **carezza di dati e metodologie, condivise a livello europeo**, per calcolare l'effettiva **re-usability** o **recyclability** delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - AEE, sarebbe, a nostro avviso, prematuro oltre che tecnicamente impraticabile imporre agli Stati membri di modulare i contributi sulla base di due caratteristiche difficilmente misurabili. In aggiunta si ritiene che tale approccio non debba essere intrapreso a livello nazionale, ma debba seguire **criteri chiari, misurabili e significativi sviluppati a livello UE**, di concerto con tutti i soggetti interessati. Per alcuni flussi di rifiuti, in particolare per i RAEE in cui l'intervallo di tempo tra l'immissione del prodotto sul mercato e lo smaltimento come rifiuto può essere superiore a 10 anni, dei contributi modulari possono essere impostati sulla base delle tecnologie di riciclaggio attuali ma non è possibile prevedere quale tecnologia verrà utilizzata al momento effettivo del riciclaggio. Da ultimo va specificato che, così come per qualsiasi requisito di sicurezza o conformità imposto dalle legislazioni europee, l'attività di **sorveglianza del mercato** è un'attività necessaria ed imprescindibile per assicurare la corretta attuazione delle disposizioni di legge; tuttavia, per poter adeguatamente testare e verificare l'effettiva rispondenza dei prodotti, è necessario che gli Stati membri abbiano a disposizione degli **standard di riferimento validi e riconosciuti**. Senza contare che ad esempio per le apparecchiature elettriche ed elettroniche, il costo principale non è rappresentato dal riciclaggio, bensì dalla raccolta e logistica che incidono da sole per il 90% dei costi affrontati dai produttori. Menzionare aspetti di re-usability o recyclability non apporterebbe quindi alcuna riduzione dei costi per i produttori.

È anche opportuno specificare che, essendovi più attori coinvolti nell'implementazione dell'EPR, il produttore non ha un controllo completo sull'intero ciclo dei rifiuti, dalla raccolta al trasporto fino al trattamento/riciclaggio. Peraltro non tutti i flussi di rifiuti passano attraverso la gestione dei sistemi EPR dei produttori; esistono infatti numerosi altri soggetti, interessati alla gestione, per i quali i rifiuti costituiscono una parte fondamentale del proprio business. Pertanto evidenziamo che solo una minima parte dei **ricavi ottenuti dalla vendita di materie prime secondarie** rientra di fatto nella disponibilità del produttore.

Analogamente va precisato che, in materia di copertura dei **costi di raccolta e analisi dei dati**, la responsabilità finanziaria del produttore deve essere **limitata ai dati forniti dalle organizzazioni EPR dei produttori**. Diversamente il produttore si troverebbe a dover finanziare anche la raccolta dei dati

	<p>effettuata da soggetti al di fuori del proprio controllo, i quali peraltro non effettuano ad oggi alcuna comunicazione. Come ribadito più volte nel presente documento, sarebbe infatti necessario che la direttiva quadro specificasse chiaramente che la rendicontazione delle quantità gestite costituisce un obbligo fondamentale per tutti gli attori della raccolta e trattamento rifiuti, in caso contrario gran parte dei flussi continueranno a non essere correttamente contabilizzati nei target di raccolta.</p>
Prevenzione	<p>Ritenete adeguata la nuova formulazione degli obblighi per la prevenzione dei rifiuti?</p>
	<p>RISPOSTA: Si sottolinea che nell'ambito della Direttiva quadro Ecodesign sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia 2009/125/CE, la Commissione europea ha recentemente conferito mandato agli organismi europei di normazione per creare appositi standard sugli aspetti di efficienza dei materiali, a sostegno della direttiva. Si ritiene quindi che le misure di efficienza delle risorse dei prodotti non debbano essere affrontate dalla legislazione sui rifiuti ma da quella di prodotto. La preparazione per il riutilizzo si verifica solo una volta che il prodotto è stato scartato e diventa rifiuto. Il riutilizzo invece si verifica prima che un prodotto raggiunga lo stato di rifiuto ed è reso disponibile sul mercato dell'usato. E' quindi fondamentale mantenere questa distinzione chiara nella direttiva, altrimenti si potrebbero creare difficoltà nel monitoraggio di diversi prodotti e flussi di rifiuti.</p> <p>Il terzo paragrafo dell'art.9 comma 1, impone agli Stati membri di incoraggiare attività di riutilizzo per le AEE. Riconosciamo che la preparazione per il riutilizzo può essere utile per l'ambiente e assume un importante ruolo sociale. Gli apparecchi predisposti per il riutilizzo non dovrebbero tuttavia mettere a repentaglio la sicurezza dei consumatori o i consumi energetici. Rifiuti derivanti da prodotti non più conformi alle normative pertinenti dovrebbero essere adeguatamente riciclati, non preparati per il riutilizzo. Diversi aspetti devono essere garantiti ogni volta che la preparazione per il riutilizzo dei RAEE può esporre i consumatori a rischi, o creare un impatto negativo per l'ambiente.</p>
Tenuta dei registri	<p>Ritenete congruo l'obbligo di istituire un apposito registro elettronico (o dei registri coordinati), accessibile alle autorità competenti?</p>
	<p>RISPOSTA:</p>
Relazione e riesame	<p>Ritenete soddisfacente la nuova formulazione del "calendario" che prevede: 1) la comunicazione alla Commissione dell'andamento del conseguimento degli obiettivi di riutilizzo e riciclaggio (per i rifiuti da costruzione e demolizione è richiesto un rapporto separato per le operazioni di colmatazione) annualmente, a partire dal 2020, entro 18 mesi dalla fine del periodo preso in considerazione;</p>

	2) la comunicazione alla Commissione dell'andamento del conseguimento degli obiettivi di prevenzione ogni due anni, a partire dal biennio 2020-2021, entro 18 mesi dalla fine del periodo preso in considerazione?
	RISPOSTA:
Oneri amministrativi e costi aggiuntivi	Ritenete che la definizione dei rifiuti urbani e il nuovo modello di gestione possano determinare un incremento degli oneri amministrativi e dei costi?
	RISPOSTA:
Obblighi di recepimento	Ritenete che vi siano criticità nell'adozione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformare l'ordinamento nazionale alla direttiva?
	RISPOSTA:
Obblighi di comunicazione	Ritenete congrui gli obblighi di comunicazione previsti dalla proposta di direttiva?
	RISPOSTA:

Considerazioni finali

In conclusione, come rappresentanti dei produttori di **Apparecchiature Elettriche ed elettroniche – AEE** e di **Pile e Accumulatori**, due tipologie di beni entrambi assoggettati al principio di EPR, invitiamo le istituzioni a non commettere l'errore di ritenere che solo l'ennesimo inasprimento degli oneri in capo ai produttori consentirà di raggiungere l'obiettivo di zero rifiuti auspicato dall'Unione europea.

Il punto debole del processo non va identificato nell'industria, soggetto controllato attraverso processi interni o esterni all'azienda, ma nella molteplicità di operatori coinvolti nella filiera, laddove spesso non sono adeguatamente definite responsabilità e ruoli. **Un deciso orientamento ed attuazione del principio "all actors" dovrebbe essere chiaramente implementato in una legislazione moderna sui rifiuti.** Inoltre i vari organismi competenti dovrebbero garantire il necessario supporto e vigilanza del sistema affinché possa instaurarsi la massima trasparenza delle operazioni di gestione dei rifiuti e dei relativi contributi richiesti ai produttori.

In tal senso ricordiamo quanto già previsto dalla Direttiva 2008/98/CE all'art.8.4 e agli artt. 14 e 15, dove si afferma che non solo il distributore del prodotto ma anche i soggetti attivi nella gestione dei rifiuti (recuperatori, raccoglitori e trattatori) debbano contribuire a livello logistico/organizzativo per garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta, recupero e riciclaggio, a dimostrazione del fatto che il principio della Responsabilità Estesa del Produttore non può e non deve essere interpretato come mera attribuzione di tutti gli oneri ai produttori, siano essi finanziari o di responsabilità del raggiungimento dei target di recupero e raccolta.

Fondamentale anche il ruolo **dei servizi pubblici di raccolta**, di fatto **finanziati dalla tassazione che si origina dai privati e dalle imprese**, il cui funzionamento ottimale è indispensabile per consentire la raccolta separata e opportunamente differenziata dei rifiuti, con il target ultimo di un continuo, progressivo e costante miglioramento delle performance del sistema.